
FOGLIO INFORMATIVO N. 11

GARANZIA AUTONOMA A PRIMA RICHIESTA RILASCIATA A FAVORE DELLA BANCA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch

Sede legale: Piazza Cavour n. 2, 20121- Milano

Telefono n. 02/722061- email info@ca-indosuez.itSito internet www.ca-indosuez.com

Iscritta all'Albo delle Banche al n.8097

OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE)

Nome e Cognome	Qualifica	N. iscrizione Albo
----------------	-----------	--------------------

Indirizzo	Telefono	email
-----------	----------	-------

CHE COS'È LA GARANZIA AUTONOMA A PRIMA RICHIESTA

La garanzia autonoma a prima richiesta è l'atto con cui, tipicamente nel contesto di operazioni di credito, un terzo soggetto (il "**Garante**") garantisce personalmente l'adempimento degli obblighi assunti dal cliente (debitore principale) nei confronti della Banca stessa, per un determinato periodo di tempo ed entro un importo massimo pattuito ("**Importo Massimo Garantito**").

La garanzia autonoma si caratterizza per il fatto che il rapporto di garanzia non è in alcun modo accessorio ed è quindi interamente svincolato dal rapporto garantito e il Garante non può, quindi, opporre alla Banca nessuna delle eccezioni che potrebbe opporre il debitore principale (con la sola eccezione dell'*exceptio doli*).

Principali rischi

Qualora la Banca, a cui favore è stata rilasciata, escuta la Garanzia, a causa di un inadempimento del debitore principale, il Garante sarà tenuto a rimborsare alla Banca le somme che la stessa dichiarerà come dovutele, oltre alle spese e agli interessi maturati su tali somme nei limiti dell'Importo Massimo Garantito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissioni per acquisizione della garanzia	Zero
Spese postali per invio documenti cartacei relativi a comunicazioni periodiche (*)	Zero
Imposta di bollo	Zero

(*) Le comunicazioni periodiche si intendono inviate con frequenza annuale.

RECESSO DAL CONTRATTO

La Banca può liberare il Garante dagli obblighi derivanti dalla Garanzia, senza costi né oneri.

La cessazione della Garanzia si intende efficace, di regola e salvo che sia diversamente stabilito nel testo della stessa, al momento della restituzione dell'originale della stessa o di una dichiarazione della Banca che libera il Garante.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (tramite posta ordinaria o raccomandata A/R) presso la sede di Milano, Piazza Cavour n. 2, o in via informatica all'indirizzo PEC: reclami.indosuez-branch@pec.it. La Banca risponderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. La Banca deve rispondere al più tardi entro 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo se il reclamo è relativo alla prestazione dei Servizi di Pagamento, fatto salvo, in situazioni eccezionali e nel rispetto della normativa, l'eventuale prolungamento del termine, fissato con apposita comunicazione interlocutoria da parte della Banca e comunque non superiore a 35 (trentacinque) giornate lavorative.

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il periodo di tempo sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione di servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, oppure,
- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione dei servizi e attività di investimento e, in particolare, gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza della Banca previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013), all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

La decisione dell'ABF o dell'ACF non pregiudica la possibilità, per il Cliente, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, così come successivamente modificato, tra l'altro, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di

procedibilità. La condizione di procedibilità di cui a tale normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF o l'ACF (a seconda dei casi). In alternativa al procedimento presso l'ABF o l'ACF, il Cliente può ricorrere:

- al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: www.conciliatorebancario.it; ovvero
- a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Per saperne di più sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), è possibile consultare la guida "**ABF in parole semplici**" disponibile sul sito della Banca d'Italia www.bancaditalia.it, sul sito della Banca www.ca-indosuez.com e presso le filiali della Banca stessa.

GLOSSARIO

Garante	Il soggetto che garantisce alla Banca l'adempimento dell'obbligazione di un cliente debitore
Importo massimo garantito	La somma complessiva che il Garante si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale.